

## STATUTO SOCIALE

dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina (ANAGA)

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI

##### ART. 1 – COSTITUZIONE e SEDE

L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina con sede in Bolzano legalmente costituita il 19 giugno 1980 eretta in Ente Morale con D.P.R. del 28.06.1985 n. 992, è regolata al presente Statuto.

##### ART. 2 - SCOPI

L'Associazione è un Ente senza fine di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai soci, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione dell'Assemblea, può costituire uffici distaccati e può aderire, ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria, gestionale ed organizzativa. L'eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo ad accettarne lo Statuto, né a fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.

##### ART. 3

1. L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all'estero.
2. La sua durata è illimitata.

##### ART. 4

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei bovini di razza Grigio Alpina e delle produzioni da essi derivati.

Particolarmente:

- a) cura nel quadro delle direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Mipaaft) e dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione, la tenuta del Libro Genealogico della Razza Grigio Alpina, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
- b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;
- c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;
- d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;

- e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l'altro, al deposito del marchio;
- f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- g) promuove ed attua la certificazione del prodotto (latte, carne, ecc.), anche depositando il relativo marchio;
- h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
- i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo;
- j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci;
- k) svolge e promuove l'attività di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;
- l) progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento dei predetti animali.

## TITOLO II

### ART. 5

#### REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

##### 1. Dell'Associazione possono far parte:

- a) gli allevatori con almeno due femmine in età riproduttiva, iscritte al Libro Genealogico della razza Grigio Alpina, che conducono aziende in forma singola o collettiva;
- b) Federazioni provinciali relative alla razza bovina Grigio Alpina, situate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano in considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale; a tali Federazioni è riconosciuta la rappresentanza in seno all'ANAGA degli allevatori, persone fisiche o persone giuridiche, alle stesse associate;
- c) Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell'attività della razza, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico.

### ART. 6

#### ISCRIZIONE

Gli Allevatori (o gli enti) di cui all'art. 5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto e nel caso di cooperative ed organizzazioni,

allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello statuto.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per le cooperative e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dell'atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le cooperative e le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sull'ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

#### ART. 7

##### QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

1. Ogni associato deve versare entro i termini fissati:

- a) una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti gli associati, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea Generale;
- b) una quota associativa annua proporzionata al numero di capi di razza Grigio Alpina allevati, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea Generale. Tale quota dovrà essere versata nei termini stabiliti dall'Assemblea Generale;
- c) contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea Generale.

2. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso.

#### ART. 8

##### DIRITTI SOCIALI

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statuari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle contribuzioni di cui all'art. 7.

2. L'Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statuari, da sottoporre preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione, a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione ed il numero dei Comitati di Razza, a stabilire l'attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi.

#### ART. 9

##### OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del Regolamento associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- c) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.
- d) la non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- e) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 7;

#### ART. 10

##### PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di associato si perde:
  - a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7, nei tempi previsti ai punti b) e c) dell'articolo stesso;
  - c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
  - d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione.

La perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a), b) e d); dall'Assemblea Generale nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Proviviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

2. Il recesso dall'Associazione ha effetto:
  - con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
  - con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
  - immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

#### TITOLO III

#### ART.11

##### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) i Comitati di Razza;
- b) l'Assemblea Generale;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Direttore;
- f) il Collegio Sindacale;
- g) i Proviviri.

## ART. 12

### COMITATO DI RAZZA

1. Gli allevatori soci esprimono la propria rappresentatività attraverso i Comitati di Razza.
2. Allorché, in un determinato territorio, corrispondente ad una provincia, più province o ad una regione o più regioni, si supera il numero di 150 allevamenti iscritti all'Associazione, viene costituito un Comitato di Razza di carattere provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale; detti Comitati sono unici per territorio.
3. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di cooperative di allevatori già socie di ANAGA prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, il Comitato di Razza può coincidere con le medesime cooperative, limitatamente agli allevatori di Grigio Alpina.  
  
Per la Provincia di Trento prevedere un unico Comitato di Razza.
4. La costituzione di un Comitato di Razza è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
5. I Comitati di Razza sono strumenti di rappresentanza dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali; non hanno autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.
6. All'assemblea dei Comitati di Razza partecipano gli allevatori i cui allevamenti ricadono nel territorio di pertinenza del Comitato stesso. Le assemblee dei Comitati di Razza sono convocate dal Presidente ANAGA almeno una volta all'anno attraverso posta, od altro mezzo idoneo.
7. L'Assemblea dei Comitati di Razza, elegge, scegliendoli fra allevatori soci, i delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione, detti delegati restano in carica fino alla successiva Assemblea di Comitato.
8. In occasione dell'Assemblea di Comitato ogni allevatore vota secondo le disposizioni previste dal "Regolamento associativo".
9. Dell'Assemblea di Comitato viene redatto apposito verbale, recante tra l'altro l'elenco nominativo degli allevatori delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione. Detto Verbale deve essere trasmesso entro 7 giorni al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
10. I soci residenti in un territorio nel quale non è costituito un Comitato di Razza, possono esprimere la propria rappresentatività nell'ambito dell'Assemblea di un Comitato di Razza geograficamente più vicino. A tal fine devono presentare una domanda ad ANAGA.

11. Un Comitato di razza può essere revocato con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

#### ART. 13

##### ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta dai delegati dei Comitati di Razza interregionali, regionali, interprovinciali o provinciali previsti art. 12, comma 5. A ciascun Comitato di Razza spetta un numero di delegati indicati nel Regolamento associativo.

In Assemblea Generale ogni delegato non può rappresentare, per delega, più di un delegato.

L'attribuzione dei voti è disciplinata nel Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

#### ART. 14

##### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

##### ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da a) a g), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da h) a i) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi dei Delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da j) a k) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno il voto favorevole dei tre quarti dei Delegati aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il sistema di votazione è stabilito dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali vanno sempre effettuate con scheda segreta.

#### ART. 15

##### SVOLGIMENTO ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano tra quelli presenti.
2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.
3. La nomina dei delegati portatori di voto in Assemblea Generale deve risultare dai verbali delle Assemblee dei Comitati di cui art. 12 comma 7.

All'Assemblea Generale partecipano inoltre, a titolo consultivo un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

4. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o del solo Presidente del Collegio dei sindaci o di almeno un decimo degli Associati.

5. La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata ai singoli Delegati dei Comitati di Razza ed ai componenti del Collegio Sindacale. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.

6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### ART. 16

##### COMPITI ASSEMBLEA GENERALE

1. Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, secondo il Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
- b) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione e il bilancio annuale d'esercizio;
- c) approvare il bilancio preventivo;
- d) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art. 7;
- e) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- f) determinare l'emolumento annuale per il Presidente (se consentito dalla normativa) e per i membri del Collegio Sindacale;
- g) predisporre un regolamento interno teso, tra l'altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;
- h) deliberare, sentito parere vincolante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulle eventuali adesioni, scissioni, trasformazioni, vendite aziende o sedi, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di partecipazioni

aziendali, fusioni con altre organizzazioni;

i) deliberare, in sede straordinaria e previo parere preventivo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, su eventuali modifiche del presente Statuto o Regolamento associativo;

j) deliberare, in sede straordinaria e sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e designazione dei liquidatori attribuendo loro i relativi poteri;

k) promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi.

#### ART. 17

##### CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 a 11 allevatori di bovini di razza Grigio Alpina, eletti dall'Assemblea Generale. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano inoltre alle sedute con voto consultivo:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) i membri effettivi del Collegio Sindacale;

c) persone di particolare competenza invitate dal Presidente;

Fa parte di diritto del Consiglio con voto deliberativo, il Presidente della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

Il Direttore dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.

#### ART. 18

##### CONSIGLIO DIRETTIVO ATTRIBUZIONI

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e il vice Presidente;

b) deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art. 10 lettere a) e d);

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;

d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;

e) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;

f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;

g) nominare il Direttore, sulla base delle disposizioni contenute su apposito Regolamento associativo;

h) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica



Centrale del Libro Genealogico;

- i) amministrare il patrimonio sociale;
- j) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- k) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- l) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- m) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
- n) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
- o) istituire uffici distaccati;
- p) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- q) deliberare per l'adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell'ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.lgs. 231/01;
- r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.

## ART. 19

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione, od anche in altre località, purché in territorio nazionale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che:

- i) i partecipanti possano essere identificati; ii) il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; iii) sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non è consentito il collegamento telefonico.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti del Collegio dei Sindaci, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento,

mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

4. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano tra quelli presenti.

5. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

6. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, nominati dal Comitato Direttivo medesimo in ordine di graduatoria tra i non eletti dall'Assemblea.

8. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

9. Ai componenti del Consiglio Direttivo, sia per le riunioni del comitato che per eventuali altri incarichi di rappresentanza, spetta da parte dell'Associazione, solo il rimborso delle spese a piè di lista, previa presentazione della relativa documentazione, ed una diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea, nei limiti previsti dalla legge.

#### ART. 20

##### PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

#### ART. 21

##### DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile.

Egli opera secondo le disposizioni date dal Presidente in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di

Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio direttivo – con apposita procura – può delegare al Direttore specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

## ART. 22

### COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, gli altri due membri effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione, secondo il Regolamento associativo. Uno dei componenti eletti dall'Assemblea deve possedere i requisiti previsti all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile. Il Presidente viene eletto tra i membri effettivi alla prima riunione del Collegio sindacale.

Essi restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dell'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili.

I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.

Il Collegio dei Sindaci esercita su tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati del bilancio consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l'esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito presso l'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.

Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio almeno un mese prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.

Il regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) in tema di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all'articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.

Il compenso del Collegio del Sindacale e del Presidente viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

## ART. 23

### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'Associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.

Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Le funzioni di Presidente sono assunte dal componente più anziano per età tra quelli presenti.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO SOCIALE - FONDI DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

## ART. 24

### PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma 1, lettera a);
  - b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;
  - c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;
  - d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.
2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

## ART. 25

### FONDO DI ESERCIZIO

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dai contributi/quote degli associati (in base all'art. 7 commi 1, lettere b) e c);
- b) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- c) dagli interessi del patrimonio;
- d) altri proventi.

## ART. 26

### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 27

#### SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo e il Collegio sindacale, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### ART. 28

#### FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Bolzano.

#### ART. 29

#### RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.

#### ART. 30

#### NORME TRANSITORIE

1. Gli allevatori il cui bestiame era precedentemente iscritto, per il tramite delle APA/ARA e nella fattispecie anche della Federazione Provinciale Allevatori di Trento al Libro Genealogico Nazionale della Razza Grigio Alpina, sono esentati dalla presentazione della domanda e risultano, di fatto, soci dell'Associazione. L'eventuale volontà di recesso potrà essere comunicata, con lettera, o e-mail o PEC, entro 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'ANA agli allevatori, dell'avvenuta approvazione del presente Statuto.
2. Gli allevatori che non hanno esercitato il diritto di recesso di cui al comma 1, sono soci dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina.
3. In attesa di approvazione del Regolamento associativo il numero di allevamenti minimo per la costituzione di un Comitato di Razza è fissato a 150.

4. Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione del sistema, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Grigio Alpina può attivare specifiche convenzioni di servizi con Organizzazioni territoriali a livello provinciale, regionale e interregionali ecc., secondo quanto stabilito nel Regolamento associativo, di cui all'articolo 8, comma 2 del presente Statuto, da redigere entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

5. Per effetto delle modifiche adottate, gli Organi Associativi in carica, per gli affari ordinari, al momento dell'approvazione del presente Statuto, decadono al momento della nomina da parte dell'Assemblea dei nuovi Organi, da effettuarsi entro giugno 2020. La convocazione dell'Assemblea può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo e del Collegio dei sindaci, essere differita oltre il primo semestre.

6. L'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018 sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, corredata dalla consueta relazione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale riportanti, tra l'altro, il passaggio da soci "associazioni" a soci "allevatori".

7. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.

F.to Degiampietro Angelo

F.to Felipe BENVENUTTI - Notaio

L.S.